



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

ORDINANZA DEL SINDACO N.67 DEL 01/04/2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di protezione civile per taglio piante di pino pericolose.

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo effettuato dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente --- omissis... --- veniva accertata la presenza di n. 2 piante di pino (*Pinus pinaster*) prospicienti il --- omissis... ---, viene prescritto al Sig. --- omissis... --- in qualità di proprietario dell'immobile sito in Via --- omissis... --- l'abbattimento delle piante di pino con effetto immediato in quanto è stato accertato che le piante di pino (*Pinus pinaster*) risultano essere fortemente compromesse per cause naturali risultando pericolose per cose e persone;

RILEVATA la necessità di intervenire urgentemente al fine di scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica anche in relazione ad una eventuale allerta regionale;

DATO ATTO che le piante sono ricadenti in via --- omissis... --- ;

VISTI: - gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000

- l'art. 650 del Codice Penale " inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità;

ORDINA

Al Sig. --- omissis... --- residente a --- omissis... --- nella sua qualità di proprietario dell'immobile in cui insiste la pianta di pino sito in --- omissis... --- e distinto al N.C.E.U. del Comune di Forte dei Marmi al Fg.--- omissis... ---, la rimozione dello stato di pericolo immediato con l'abbattimento delle piante di pino di cui sopra, **entro 5 giorni dalla notifica della presente.**

DISPONE

Che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 250,00 ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. Ogni violazione sarà puntualmente segnalata all'Ufficio Ambiente dell'Ente per l'eventuale applicazione di ulteriori sanzioni accessorie;

Che durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la pubblica incolumità, compresa eventuale e preventiva richiesta di interdizione del traffico c/o l' Ufficio di Polizia Municipale;

Vista la vocazione turistica del nostro territorio si ricorda il rispetto delle fasce orarie come indicato nel vigente Regolamento Disciplina delle Attività Rumorose C.C. n° 42 del 27/06/2017 ;

Dato atto che la proprietà ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs, 22/01/04 N° 42 e s.m.i. la pianta abbattuta dovrà essere sostituita con n° 1 pianta fra le seguenti specie : Leccio, Rovere, Farnia ,Tiglio dalle seguenti dimensioni, circonferenza cm 18/20 altezza cm 200/250 garantendone l'attecchimento.

INFORMA CHE

IL Responsabile del Procedimento ai sensi e per effetti dell'art. 6 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il Comandante Andrea D'uva e dirigente responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale/Ambiente e Suolo Pubblico (indirizzo e-mail: comandantepm@comunefdm.it);

avverso il presente provvedimento il destinatario del presente atto potrà presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso;

il mancato rispetto della presente Ordinanza comporta l'adozione dei provvedimenti di legge, con denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 Codice Penale;

DISPONE INFINE

Che venga data la seguente forma di pubblicità e divulgazione della presente Ordinanza:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Forte dei Marmi.
- l'eventuale sostituzione delle piante dovrà essere preventivamente concordata con il competente Ufficio Ambiente.
- La Polizia Municipale è incaricata alla verifica dell'esecuzione del rispetto del presente provvedimento, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

IL SINDACO
Dr. BRUNO MURZI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005